

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2118 del 08/05/2020
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, DGR N. 2218/2015. SITO POZZO RAVENNA TERRA 39 UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), S.P. 1 PER SANT'ALBERTO ANGOLO VIA DEL METANO. PROPONENTE: SOCIETA PADANA ENERGIA SPA. CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA CON CONFORMITA AL PROGETTO APPROVATO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2174 del 08/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno otto MAGGIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, DGR N. 2218/2015. SITO POZZO RAVENNA TERRA 39 UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), S.P. 1 PER SANT'ALBERTO ANGOLO VIA DEL METANO.  
PROPONENTE: SOCIETA PADANA ENERGIA SPA  
CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA CON CONFORMITA AL PROGETTO APPROVATO

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

**VISTI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico
- la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015"* stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla Convenzione, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *"Norme in materia ambientale"* e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V *"Bonifica di siti contaminati"* e l'art. 248, commi 2 e 3, che stabilisce che:

*"2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.*

*3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7";*

- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che *“le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati”*;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la *“Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”*;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che ai fini istruttori è stata aperta dal responsabile del procedimento la pratica Sinadoc n. 2020/11881;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta emerge quanto segue:

- oggetto della presente determina è la certificazione degli interventi di bonifica effettuati dalla Società Padana Energia spa (CF: 02342760390) - avente sede legale in comune di Milano (MI), viale E. Forlanini 17 - presso l'area Pozzo Ravenna Terra 39 a Ravenna (RA), S.P. 1 per Sant'Alberto angolo via del Metano, secondo quanto previsto dal documento comprensivo di *“Analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica”* e *“Progetto operativo di bonifica”* approvato con determina n. DAMB/2017/1525 del 22/03/2017 di questo SAC;
- il Progetto approvato, recependo gli esiti dell'AdR sitospecifica (dalla quale emergeva che il sito era da ritenersi contaminato solo in relazione al comparto *“Suolo Superficiale”*, per presenza di superamenti della CSR calcolata per il parametro As), prevedeva l'asportazione e conferimento *off-site* ad idonei impianti di trattamento dell'*hot spot* di contaminazione individuato (per un totale di circa 311.350 kg di terreno).

Tali attività venivano eseguite in due fasi nel periodo compreso tra marzo 2017 e maggio 2019 (a causa del primo collaudo che aveva evidenziato concentrazioni non conformi all'obiettivo di bonifica). Venivano successivamente eseguite sia le attività di collaudo delle pareti e fondi scavo in contraddittorio con ARPAE ST (in data 22/05/2019) che le operazioni di ripristino delle aree di scavo con l'utilizzo di materiale certificato (nel periodo 10-11 febbraio 2020);

- gli esiti delle verifiche analitiche di collaudo eseguite (sia del laboratorio di parte che del laboratorio ARPAE) confermavano per tutti i campioni prelevati sia il rispetto degli obiettivi progettuali approvati (CSR) che il rispetto delle CSC per siti ad uso *“verde pubblico, privato e residenziale”* di cui alla tab. 1, Colonna A, All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi);
- il monitoraggio delle acque sotterranee eseguito nel periodo aprile 2017 ÷ gennaio 2018 accertava per tutti i pozzi di monitoraggio presenti in Sito il rispetto delle CSC previste per ciascuno dei parametri ricercati;
- alla luce dei risultati raggiunti con le attività realizzate, il Proponente predisponendo la relazione finale di chiusura (*As Built*) del procedimento in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (acquisita al PG/2020/55316 del 15/04/2020);

VISTO l'art. 103 del DL n.18 del 17 marzo 2020 *“Cura Italia”*, il quale prevede: *“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23*

febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. ...omissis”;

VISTO l'art. 37 del DL n. 23 del 08 aprile 2020, il quale dispone che: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”;

VISTA la relazione tecnica predisposta dal Servizio Territoriale di questa Agenzia ai sensi dell'art. 248 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, acquisita da questo SAC con nota PG/2020/67013 del 07/05/2020;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione agli atti, non sussistono motivi ostativi al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.8.5.7 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal “*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*” approvato con DGR n. 926 del 05/06/2019;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 242 c.13 e dall'art. 248 c.2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - nell'ambito di competenza della Convenzione tra Arpae e Provincia di Ravenna per lo svolgimento delle funzioni ambientali residue - il SAC provvede al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica come da progetto approvato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita relazione tecnica predisposta da Arpae ST;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

#### DISPONE

1. DI CERTIFICARE che gli interventi di bonifica effettuati dalla Società Padana Energia spa (CF: 02342760390) - avente sede legale in comune di Milano (MI), viale E. Forlanini 17 - presso l'area Pozzo Ravenna Terra 39 a Ravenna (RA), S.P. 1 per Sant'Alberto angolo via del Metano, risultano conformi al documento comprensivo di “*Analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica*” e “*Progetto operativo di bonifica*” approvato da questo SAC con determina n. DAMB/2017/1525 del 22/03/2017.
2. DI DARE ATTO che l'area in oggetto (rif. Figura 1 allegata) è pertanto restituibile agli usi consentiti dalle vigenti norme urbanistiche del Comune di Ravenna.
3. DI DARE ATTO che il Progetto Operativo di Bonifica approvato - sulla cui base è stata verificata la conformità dell'intervento effettuato - era stato predisposto sulla base delle risultanze ottenute dall'elaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica. Pertanto, qualsiasi eventuale modifica di destinazione d'uso del Sito comporterà la necessità di verificare il nuovo modello concettuale con quello già oggetto di approvazione dell'AdR sito-specifica.

La conformità delle operazioni eseguite alla progettazione operativa è da ritenersi valida fintanto che sussistono le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello concettuale descritto nel documento di Analisi di Rischio sito-specifica stessa. Qualunque variazione del modello concettuale comporterà la riapertura del presente procedimento, con la necessità di rielaborazione dell'Analisi di Rischio e, conseguentemente, una eventuale rivalutazione del Progetto Operativo di Bonifica.

4. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.
5. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati - ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 - possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero (per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale) dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte della Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott.ssa Daniela Ballardini*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**